

COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

N. 54

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria in prima convocazione - Seduta Pubblica

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA N. 1461/2018

L'anno **2019** , addì **TRENTA** del mese di **LUGLIO** alle ore **21:00** in Loiano, nella Sala delle Adunanze della Casa Comunale , aperta al pubblico.

Convocato nelle forme volute dal Testo Unico degli Enti Locali e dal vigente Regolamento di Funzionamento, con appositi avvisi notificati a ciascun Consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

1) MORGANTI FABRIZIO	SI
2) BENNI EMANUELA	SI
3) BARTOLOMEI CORRADO	SI
4) LADINETTI LUCA	SI
5) MENETTI LAURA	SI
6) BUGANÈ MICHELE	SI
7) MATTEI MARINO	SI
8) MARINA NASCETTI	SI
9) RAFFAELLA MONARI	SI
10) ZAPPATERRA DANILO	SI
11) TEDESCHI ALICE	SI
12) BARISCIANI NOEMI	SI
13) VENTURI PAOLO	SI

Assenti giustificati i consiglieri: **Nessun convocato risulta assente giustificato**

Partecipa il Vicesegretario Comunale **CINZIA ROSSETTI**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **FABRIZIO MORGANTI SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i consiglieri: **BUGANÈ MICHELE, LADINETTI LUCA, BARISCIANI NOEMI.**

COMUNE DI LOIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.Lgs. 18.8.2000,
N° 267

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE
D'APPELLO DI BOLOGNA N. 1461/2018

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 30/07/2019

IL RESPONSABILE DI AREA
ROSSETTI CINZIA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Si esprime parere favorevole.

Loiano, 30/07/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
ROSSETTI CINZIA

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA N. 1461/2018

Il Sindaco comunica che anche questo argomento è già stato trattato in commissione consiliare.

Aggiunge che si tratta di una vicenda partita nel 1997 ed ancora in corso. Nel 1997 c'è stato un problema relativo alla lottizzazione di Edilpianoro dove si è verificato uno sversamento in un fosso, successivamente da parte di un cittadino è pervenuta apposita segnalazione in merito all'evento, il Comune ha contattato l'ARPA la quale ha confermato il danno. L'impresa non ha ottemperato alle prescrizioni imposte. Successivamente si sono svolte ulteriori verifiche in quanto nella lottizzazione era prevista la realizzazione di un depuratore, il Comune ha variato il piano regolatore e riapprovato un progetto esecutivo ed il depuratore è stato riposizionato. Nel 2005 è stata presentato un atto di citazione nei confronti del Comune chiedendo i danni, atto rigettato nel 2011 con sentenza di primo grado. Nel 2012 il ricorrente ha presentato Appello alla sentenza di primo grado e nel 2012 la sentenza di secondo grado del 17 aprile 2018 ha condannato l'impresa e in solido l'amministrazione comunale al pagamento di € 119.000,00. Aggiunge che attualmente si è in attesa della sentenza in Cassazione in quanto si è prontamente presentato ricorso. In via cautelativa il Comune deve, per legge, accantonare le somme che potrebbero essere dovute. Aggiunge che la ditta Edilpianoro nel momento della sentenza di secondo grado ha erogato l'intero importo al ricorrente, ma in ogni caso l'Edilpianoro potrebbe richiedere il 50% al Comune. Conclude affermando che in questo momento le norme ci dicono di procedere accantonando le somme in via cautelativa e pertanto non essendo un importo previsto è necessario riconoscere il debito fuori bilancio.

Prende la parola il Consigliere di Minoranza Zappaterra il quale dà lettura di una dichiarazione di voto che preannuncia voto contrario (allegata al presente atto).

Prende la parola il Consigliere di Minoranza Venturi il quale espone alcune considerazioni in merito all'argomento. Leggendo la sentenza, in parte richiamata nella dichiarazione di voto, emerge un quadro preoccupante in quanto a suo avviso la problematica è stata sottovalutata. Aggiunge che è impreciso chiamarlo sversamento in quanto trattasi di scarico non conforme a quello previsto nel progetto. Rileva che al di là del debito fuori bilancio, atto dovuto, è importante approfondire le circostanze che hanno generato la situazione. A nome della Minoranza vorrebbero capire se si trattava di un intervento edilizio diretto o di un piano urbanistico attuativo poiché se si trattasse di un piano urbanistico ci sarebbe stato un atto per le opere di urbanizzazione ed in questo caso la struttura tecnica del Comune avrebbe dovuto verificare la parte relativa agli scarichi. Aggiunge che la materia degli scarichi viene portata all'attenzione del Sindaco in qualità di autorità sanitaria sul territorio, rileva che con alte probabilità tale situazione è stata sottovalutata dai Sindaci e dallo staff tecnico susseguitosi negli anni. Chiede se ci sono i modi per approfondire questi aspetti fra cui chi ha realizzato il depuratore.

Interviene il Consigliere di Minoranza Zappaterra il quale vorrebbe un aggiornamento sulla situazione attuale.

Risponde il Sindaco comunicando che la lottizzazione prevedeva già un impianto di depurazione approvato nel 1996 insieme alla progettazione. Successivamente, essendo la costruzione del depuratore prevista sul terreno del ricorrente, si è deciso di spostare la costruzione in un'altra area e la sua costruzione è stata conclusa nel 2001. Aggiunge che l'Amministrazione comunale, al di là di chi c'era in quel momento, si è attivata nel più breve tempo possibile contattando l'ARPA e variando il piano regolatore. Rileva che ci sono tutti i termini affinché in Cassazione questa situazione si possa risolvere, il Comune a suo avviso è parte lesa tant'è vero che l'Edilpianoro ha pagato la somma dovuta dalla sentenza di secondo grado senza chiedere la parte eventualmente spettante all'Ente. Da ciò che si evince dagli atti ha potuto constatare che gli Amministratori hanno fatto ciò che dovevano.

Interviene il Consigliere di Minoranza Zappaterra il quale sottolinea che la condanna è per omessa vigilanza da parte dell'ente e pertanto non ritiene corretto identificare il Comune come parte lesa. La condanna emessa nei confronti dell'Ente in secondo grado da parte del Giudice è in quei termini. Aggiunge in merito al depuratore che è stato fatto, ma era tecnicamente sottostimato rispetto alle esigenze. C'è stato un intervento, ma probabilmente inadeguato. Conclude comunicando che attenderanno la sentenza in Cassazione. Ribadisce che vorrebbe capire la situazione attuale della zona.

Risponde il Sindaco il quale comunica che attualmente c'è un depuratore che raccoglie le acque della zona e da ciò che ha riferito l'ufficio tecnico tale depurazione è sufficiente per l'area interessata. Aggiunge che eventuali approfondimenti verranno comunicati nel prossimo Consiglio Comunale.

Non essendoci ulteriori interventi in merito, pone l'atto in votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 22/01/2019 e s.m.i. con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

PREMESSO che l'art. 194 del TUEL prevede che:

"1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscano la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”;

ATTESO che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;*

DATO ATTO che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

CONSIDERATO che la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 Tuel, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. ex plurimis, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzi le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;

PRECISATO che ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia;

CONSIDERATO che:

- il I° comma, lett. a), dell'art. 194 stabilisce che può essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;
- il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione ove possibile ed opportuna, al fine di intraprendere tutte le possibili misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto all'esito della definizione dei procedimenti giurisdizionali pendenti;

PREMESSO che a seguito della causa promossa dal Sig. D.M.E n. R.G. 2093/2016 è stata emessa dalla Corte d'Appello di Bologna la sentenza n. 1461/2018 esecutiva, di accoglimento dell'appello, che ha condannato il Comune di Loiano ed Edilpianoro Spa in solido al pagamento della somma di € 100.000,00 oltre a spese per complessivi € 19.000,00 oltre a Cpa e IVA;

DATO ATTO che il coobbligato Edilpianoro Spa ha provveduto a liquidare al ricorrente l'intera somma, come sopra quantificata;

PRECISATO che il Comune di Loiano ha presentato ricorso dinanzi la Corte di Cassazione per la riformulazione della sentenza della Corte d'Appello;

CONSIDERATO che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;

RITENUTO di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio nei confronti del coobbligato, Edilpianoro Spa;

RICHIAMATO l'art 1298 del codice civile;

DATO ATTO che non vi sono accordi con la società Edilpianoro;

QUANTIFICATA la pretesa di rimborso nel 50% delle somme definite dalla sentenza, ovvero € 62.053,60 (risarcimento danni e spese di giudizio comprensive di Cpa e IVA);

VISTA l'allegata relazione della Responsabile dell'Area Territorio e Ambiente;

DATO ATTO che l'onere di cui al presente atto trova copertura al Titolo 1, Missione 1 Programma 6 del bilancio di previsione finanziario 2019;

CONSIDERATO che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma prevede, tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;

- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;
- l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002, dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche siano trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

DATO ATTO che il presente provvedimento è adottato nell'ambito della procedura di salvaguardia degli equilibri di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Tuel 267/2000;

DATO ATTO che la presente proposta deliberativa è stata esaminata dalla Prima Commissione Consiliare Permanente "Bilancio e finanze, Società Partecipate, Personale, Affari Generali, Commercio" nella seduta del 16 luglio 2019 e che la registrazione audio della seduta verrà pubblicata sul sito internet istituzionale assieme alla registrazione del Consiglio Comunale e conservata gli atti;

VISTO l'allegato parere del Revisore del Conti, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1 e comma 1-bis del D.Lgs. 267/2000 (TUEL);

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario, espresso in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento ee.ll.;

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari 4 (Zappaterra, Tedeschi, Barisciani, Venturi), resi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante del presente dispositivo;
- 2) di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del TUEL n. 267/2000 la legittimità del debito fuori bilancio riferito al risarcimento danni ed alle spese di giudizio, comprensive di Cpa e IVA, a favore di Edilpianoro Spa per un importo complessivo pari ad € 62.053,60;
- 3) di trasmettere il presente atto alla responsabile dell'Area Territorio e Ambiente, agli organi di controllo ed alla Procura della Corte dei Conti di Bologna.

Successivamente, a seguito di apposita votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Zappaterra, Tedeschi, Barisciani, Venturi), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI LOIANO

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA III TERRITORIO E AMBIENTE

Loiano 05/07/2019

ATTESTAZIONE PER LA VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 193 DEL D.LGS. 267/00

Con riferimento alla richiesta Prot. 4777 del 13/06/2019 e in ossequio alle norme di cui all'art. 193 del D.Lgs n. 267/00, con riferimento a spese per le quali non si sia provveduto all'assunzione dell'impegno con la presente sono a precisare che a seguito della causa promossa dal n. R.G. 2093/2016 è stata emessa dalla Corte d'appello di Bologna la sentenza n 1461/2018 esecutiva, di accoglimento dell'appello, che ha condannato il Comune di Loiano ed Edilpianoro Spa in solido al pagamento della somma di € 100.000,00 oltre a spese per complessivi € 19.000,00 oltre a Cpa e IVA.

Il ricorrente risulta essere stato liquidato completamente dal coobbligato, Edilpianoro spa, che di conseguenza potrebbe avanzare nei confronti del Comune il rimborso proquota di quanto pagato in forza della suddetta sentenza.

Richiamato quindi l'art 1298 del codice civile e dato atto che non vi sono accordi con la società Edilpianoro si chiarisce che la pretesa di rimborso non potrà superare il 50% delle somme definite dalla sentenza, fermo restando che tali somme potranno essere riconosciute solo in esito al ricorso promosso inanzi la corte di Cassazione del Comune di Loiano per la riformulazione della sentenza della Corte d'appello.

Si quantifica quindi il debito in € 62.053,60.

LA RESPONSABILE DELL'AREA III
ARCH. EVA GAMBERINI



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA TERZA SEZIONE CIVILE
nella persona del giudice unico DOTT. Marco MARULLI
ha pronunciato la seguente

TRIBUNALE	BOLOGNA
N. 17131/04	
28171/04	
18321/04	
Atte ipotesi di responsabilità	
DATA 23.5.2011	

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 11350/2005 R.G.
promossa da:

elettivamente domiciliato in Bologna presso e
nello studio dell'Avv.to Michele TOTERA che lo rappresenta e
difende

ATTORE

contro

COMUNE DI LOIANO elettivamente domiciliato in Bologna
presso e nello studio dell'Avv.to Paolo BONETTI che lo
rappresenta e difende

CONVENUTO

EDILPIANORO S.P.A.

CONVENUTO CONTUMACE

In punto a "145999 Altre ipotesi di responsabilità professionali"

CONCLUSIONI

28 GIU. 2011
f

I procuratori delle parti chiedono e concludono:

“come da verbale dell’udienza di precisazione delle conclusioni”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’atto di citazione in contesto, premesso di essere proprietario di un fondo denominato Vairano in agro di Loiano e che da tempo detto fondo era interessato dallo sversamento dei liquami fognari provenienti dal vicino insediamento abitativo realizzato dalla Edilpianoro in località Guarda senza preventiva acquisizione dell’autorizzazione allo scarico, conveniva in giudizio la Edilpianoro ed il Comune di Loiano per sentir dichiarare in solido la loro responsabilità per aver dato corso agli scarichi in parola senza autorizzazione, la responsabilità del solo Comune per aver omesso di adottare i provvedimenti del caso, la responsabilità in solido ancora di entrambi per il fatto denunciato costituente reato e quindi la loro condanna al risarcimento di ogni conseguente danno.

2. Costitutosi il solo Comune che si opponeva all’accoglimento della domanda contra se, la causa passa ora in decisione.

3.1. Con un’articolazione intesa ad evidenziare i molteplici profili di giudizio sottesi alla vicenda in esame, la difesa attrice ha chiesto a) che si accerti la responsabilità a) dei convenuti per aver condotto acque reflue urbane senza autorizzazione nel proprio fondo, b) del solo comune per omessa vigilanza, c) ancora dei convenuti per il fatto costituente reato e d) che quindi se ne pronunci la condanna al dovuto risarcimento del danno.

3.2. La domande sub a) e sub c) sono all'apparenza fondate limitatamente alla posizione della Edilpianoro. E' provato a) dai rilevamenti effettuati per conto dell'attore dal Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università nel settembre 1997 (doc. 7), b) dai rilevamenti effettuati dall'ARPA del settembre 1998 (doc. 119), c) dalla relazione del c.t.u. nominato nel procedimento di atp datata 30 novembre 2000 (doc. 15) e dai rilevamenti ancora per conto dell'attore fatti eseguire dall'istituto universitario il 15 novembre 2004 (doc. 16) che il fondo attoreo sia stato da tempo interessato da cospicui sversamenti di liquami provenienti dal soprastante insediamento realizzato dalla Edilpianoro in località Guarda senza preventiva acquisizione della necessaria autorizzazione allo scarico. Poiché per quanto previsto dalle norme in materia edilizia (art. 44 D.P.R. 380/01 ed in materia di tutela idrica (art. 133 D.lg 152/06) le condotte in parola costituiscono illecito diversamente rilevante, non vi è dubbio, appunto alla luce dei documenti citati che segnalano in modo inconfutabile la sussistenza e la gravità del problema rappresentato dall'attore, che ne sia prioritariamente responsabile la Edilpianoro, posto che fu essa a realizzare l'insediamento abitativo donde le predette immissioni traggono origine senza attenersi alle prescrizioni ricevute in sede amministrativa e senza munirsi della necessaria autorizzazione allo scarico, con questo comportamento appunto integrando gli illeciti sanzionati penalmente dall'art. 44 D.P.R. 380/01 ed in via amministrativa dall'art. 133 D.lg. 152/06.

Tuttavia onde pervenire alla richiesta declaratoria di responsabilità occorre che siano provati, oltre alla colpa, che si è detto è indubitabile in relazione alla posizione della Edilpianoro, anche gli altri elementi dell'illecito aquiliano, ovvero il danno ed il nesso di causalità. E come vedremo in seguito, di essi nel caso di specie vi è ragione di più di una riserva.

3.3. Cio detto in ordine a Edilpianoro, che sia pure ravvisabile in ordine ai fatti commessi da costei pure una concorrente responsabilità del Comune convenuto e che sia perciò fondata la domanda sub b) è sommamente dubitabile.

COMUNE
(vigilanza
causale)

Intanto la stessa prospettazione attorea appare al riguardo, pur sul presupposto che al convenuto si contesta in sostanza l'omissione di una doverosa attività di vigilanza, di sfuggente inquadramento, forse non casuale se si pensa ai risvolti problematici che la questione innegabilmente pone. Poiché delle due l'una: o si reputa che il Comune abbia concorso con la propria inerzia alla consumazione degli illeciti ascritti alla Edilpianoro, ma così non sembra, stando al richiamo alle norme incriminatrici penali degli artt. 328 e 361 c.p. contenuto negli scritti di parte ovvero si pensa che il Comune debba rispondere ex se dell'omessa attività di vigilanza appunto a mente delle norme richiamate.

Se è così però lo sbocco giuridico assolutorio è in entrambi i casi di difficile smentita. E' invero da escludere che il Comune possa rispondere in concorso con la Edilpianoro di quanto contestato alla medesima ovvero dell'inosservanza delle prescrizioni in sede di

edilizia e della realizzazione degli scarichi senza munirsi di autorizzazione. Si tratta invero di condotte che sono proprie di chi è destinatario del provvedimento di autorizzazione e di chi apre lo scarico senza autorizzazione. E se già ciò basta ad escludere ogni concorso in capo al Comune che non è né il realizzatore dell'insediamento né il titolare dello scarico, è vero poi che nei provvedimenti con cui il Comune autorizzava l'esecuzione delle opere è esplicitamente formulata la prescrizione che gli scarichi debbano essere realizzati in conformità alle disposizioni di legge vale a dire con l'acquisizione della prevista autorizzazione. Nulla dunque si può imputare al Comune in parte qua.

1

N.B.

2

Se invece il rilievo attoreo riguarda propriamente l'attività omissiva, l'attività propria che l'ente territoriale è chiamato ad espletare a mente dell'art. 128 D.lg. 152/06, che si assume omessa sia in fase di controllo sia in fase di denuncia del fatto all'autorità giudiziaria penale, omissioni che integrano le condotte di rifiuto di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) e di omessa denuncia (361), ebbene si tratta di reati che rientrano nella specie dei delitti e vale appena la pena di ricordare che per la loro consumazione l'art. 42 c.p. richiede il dolo. Sicchè, civilisticamente parlando, quando si intende far valere avanti al giudice civile in guisa di cognitio incidenter tantum la responsabilità penale di una parte, occorre di essa offrire tutti gli elementi costitutivi dell'illecito penale e, quindi, nel nostro caso anche la prova del dolo, prova che come ognuno vede non è affatto ravvisabile sulle base delle sole produzioni documentali di parte.



Ad ogni buon conto, anche a prescindere da questi pregiudiziali rilievi di diritto non pare al giudice che nei fatti il comportamento del Comune, pur mostrando qualche titubanza, comprensibile tuttavia alla luce dell'importanza economica dell'operazione realizzata dalla Edilpianoro, sia stato propriamente inerte se si considera che di seguito alla denuncia attorea del settembre 1997 a) nel febbraio 1998 aveva richiesto all'ARPA di eseguire un sopralluogo urgente inteso "a verificare il grado di copertura e lo stato della fognatura posta in località Guarda", ove era in corso l'insediamento edilizio della Edilpianoro (doc. 12 convenuto), b) nel luglio dello stesso anno la Polizia Municipale dava conto delle indagini esperite e dei possibili illeciti che potevano configurarsi nella specie, sollecitando le opportune valutazioni di carattere tecnico (doc. 5), c) nell'agosto successivo il Comune adottava l'ordinanza con cui intimava alle parti interessate la realizzazione delle opere necessarie a regolarizzare lo stato degli scarichi (doc. 6), d) che la stessa realizzazione del depuratore individuato come soluzione alle problematiche rilevate (in questo senso si esprime il c.t.u. nel suo elaborato a pag. 6) aveva trovato ostacolo nelle difficoltà frapposte alla sua collocazione dalla stessa proprietà, tanto da imporre l'adozione delle necessarie misure ablative in danno dello stesso al fine della realizzazione dell'impianto (doc. 14) ed e) che era infine realizzato nel corso del 2000 e collaudato positivamente nel novembre 2001 (doc. 17).

E' dunque evidente alla luce degli elementi di fatto qui

sommariamente riportati che il Comune non abbia omissa alcuna attività di vigilanza, ma anzi sia intervenuto sollecitamente dettando le misure opportune a rimediare all'inconveniente denunciato e adottando tutte le iniziative del caso, tenuto conto della situazione concreta e delle particolari condizioni in cui esse avrebbero dovuto aver esecuzione, che se non avvenne in tempi più contenuti non fu affatto perché il Comune si astenne deliberatamente da qualsiasi attività. Nulla pertanto neppure in linea di fatto è dunque imputabile al convenuto.

4) Affermata perciò la sola responsabilità della Edilpianoro in ordine ai fatti denunciati, la conseguente domanda (sub d), intesa a ottenerne la debita condanna è tuttavia priva di fondamento, giacché nessun elemento probatorio che sia provvisto di obiettiva consistenza giuridica ne suffraga l'assunto.

L'attore si dilunga nel fornire un corposo elenco di danni patrimoniali e non patrimoniali, ma di essi non offre prova alcuna. In breve, anche a tacere di più sottili considerazioni in punto di diritto (un danno non patrimoniale non è ex lege configurabile fuori dal combinato disposto degli artt. 2059 e 185 c.p. o lo è nei limiti da ultimo indicati dalle Sezioni Unite nelle note pronunce di San Martino; un danno esistenziale come sottocategoria del danno non patrimoniale è estraneo all'ordinamento, ecc.), l'attore allega a) di aver subito una contrazione dell'attività agrituristica da lui disimpegnata sul fondo Vairano nel biennio 95-97, b) di averla dovuta addirittura cessare in epoca successiva, c) di aver subito una

svalutazione dei terreni agricoli di sua proprietà, d) di aver venduto alcuni beni al valore inferiore di quello effettivo e e) di aver realizzato minori rendite dalla coltivazione dei terreni. E tutto ciò pone in relazione al denunciato fenomeno di inquinamento operato dalla Edilpianoro con l'apertura degli scarichi non autorizzati.

Ora se si parametra l'elencazione attorea allo schema della responsabilità qui azionata, si è visto che si ha prova della colpevolezza della convenuta, ma onde affermarne la civile responsabilità occorre altresì provare il danno e la relazione causale tra la condotta e l'evento dannoso che ne è conseguito. Il che vuol dire che gli effetti pregiudizievoli analitivamente lamentati dall'attore debbono essere dimostrati nel loro effettivamente accadimento e debbono essere dimostrati come conseguenza causalmente riconducibile alla riscontrata condotta della Edipianoro. Ma dell'uno e dell'altro profilo vi è carte alla mano ragione grandemente di dubitare.

Intanto vi è più in generale da osservare che l'attore non ha svolto alcuna specifica istanza istruttoria al riguardo, si è limitato a richiamarsi ai documenti già versati in atti e non ha neppure chiesto l'acquisizione del fascicolo relativo all'espletato a.t.p. Se questa omissione è puramente veniale, giacchè la relazione del c.t.u. nominato in quella sede si trova allegata agli atti dell'attore e comunque non fornisce alcuna indicazione al riguardo, essendosi limitata solo ad indagare il fenomeno in atto, più pregnanti sono i risvolti sottesi all'attività istruttoria dispiegata, dovendo il giudizio

probatorio sul punto qui in discussione, in difetto di altre istanze, limitarsi alla sola disamina dei documenti.

Questi tuttavia, mentre per alcune voci di danno sembrano avallare la convinzione che quanto lamentato non sia riconducibile all'illecito commesso dalla Edilpianoro (è ad esempio il caso dei rilievi sub a) e sub b, vero che del fenomeno si ha ufficiale conoscenza solo dal settembre 1997, onde per il pregresso nulla è processualmente addebitabile alla convenuta e vero ancora che alla cessazione dell'attività non è estraneo il fatto che nella stessa area fossero in corso i lavori per la realizzazione della ATV tra Bologna e Firenze: cfr. doc. 23 convenuto), per le restanti sono totalmente silenti. E' vero che a doc. 19 di parte attrice trova allegazione una relazione peritale estimativa del danno subito. Ma a parte la considerazione assorbente che si tratta di una relazione di parte su cui non si è formato alcun contraddittorio e tantomeno alcuna quiescenza, onde si tratta di mere asserzioni valutative non in grado di orientare minimamente il giudizio, a ben intendere detta relazione potrebbe al massimo suffragare le deduzioni sub d) e sub e) limitandosi a dar conto dei minori profitti realizzati dal nella vendita di alcuni cespiti e nella coltivazione dei fondi; il che soddisferebbe, nell'ipotesi che si potesse giudicare attendibile, un solo profilo quello dell'eventus damni e solo poi per alcune voci di danno, ed in ogni caso non consentirebbe di ritenere pure provato il nesso di causalità, la vendita ad un minor prezzo e la redditività minore dei terreni potendo ben imputarsi a cause diverse (per

esempio ancora i cantieri dell'ATV) che non alla condotta della Edilpianoro, di entità più circoscritta ed oltretutto destinata ad esaurirsi rispetto ai disagi creati dagli ingenti lavori imposti dall'opera pubblica.

Non vi è dunque prova del danno e non vi è qualche caso neppure prova che, se un danno sia sussistente, esso sia imputabile al fenomeno oggetto di giudizio e non invece ad altre cause non riconducibile all'illecito commesso dalla convenuta.

5. Spese alla soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza respinta

Respinge le domande proposte da _____ nei confronti di Edilpianoro s.p.a.+1 con atto di citazione passato per le notifiche il 15 luglio 2005 e condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 56,00= per spese, in euro 4000,00= per diritti ed in euro 4000,00= per onorari, oltre IVA, CPA e art. 14 t.p.

Bologna, 18 aprile 2011

Il giudice
Dott. Marco Marulli

Tribunale di Bologna
Sezione in Cancelleria

28 GIU. 2011



Ramona Annasina

N. R.G. 2093/2012



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
II sezione civile

La Corte, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa Maria Cristina Salvadori	Presidente
dott.ssa Antonella Palumbi	Consigliere
dott.ssa Bianca Maria Gaudio	Consigliere relatore

nella causa iscritta al r.g. n. 2093/2012
promossa da:

Avv. Vanessa Torri

contro:

Edilpianoro S.p.a.

Avv. Claudia Mazza

Comune di Loiano

Avv. Paolo Bonetti

Sulle conclusioni precisate dalle parti a verbale dell'udienza in data 19.9.2017

SENTENZA

Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva davanti al Tribunale di Bologna Edilpianoro S.p.a. (d'ora in poi anche "Edilpianoro") e il Comune di Loiano riferendo quanto segue.

Edilpianoro, in forza di concessioni edilizie rilasciate dall'ente convenuto, aveva realizzato in località La Guarda, sita nel medesimo Comune, la costruzione di diversi fabbricati destinati ad uso abitativo. Sebbene le citate concessioni contenessero la prescrizione di rispettare, nell'esecuzione dei lavori, la L.R. 29.1.1983 n. 7 in materia di scarico delle acque, dai fabbricati provenivano scarichi urbani

fortemente inquinati che si riversavano direttamente nel fondo Vaiarano di proprietà dell'attore, per poi riversarsi nel Rio della Vecchia-Rio dei Sodi che attraversava il suddetto fondo.

aveva denunciato la presenza di tali scarichi abusivi al Comune di Loiano per sollecitare l'ente ad assumere tutte le iniziative di competenza idonee a risolvere la suddetta situazione. Allo stesso tempo, aveva conferito al Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università di Bologna l'incarico di accertare la qualità delle acque del Rio della Vecchia-Rio dei Sodi. I risultati di dette indagini avevano evidenziato un forte inquinamento delle acque oltre i limiti consentiti dalla normativa nazionale e regionale e avevano individuato la fonte della contaminazione negli scarichi urbani di cui sopra.

Erano seguite ripetute richieste di intervento rivolte da _____ al Comune di Loiano il quale si era limitato a chiedere l'intervento di A.R.P.A. (Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia Romagna). Quest'ultima aveva accertato lo sversamento di liquami inquinanti determinanti anche problemi di carattere igienico-sanitario e aveva suggerito l'attivazione di un impianto di depurazione per migliorare la qualità delle acque scaricate nel rio in questione.

Nonostante ciò, il Comune aveva perseverato nell'atteggiamento di totale e illegittima inerzia fino al 2000, anno in cui aveva prospettato l'attivazione di un impianto di depurazione, come avevano da tempo consigliato sia il Dipartimento di Biologia Evoluzionistica Sperimentale dell'Università di Bologna sia A.R.P.A.

Prima che la situazione potesse subire un'alterazione di fatto, _____ aveva chiesto al Tribunale di Bologna un accertamento tecnico preventivo nei confronti di Edilpianoro e del Comune di Loiano, all'esito del quale, ancora una volta, era stato accertato che le acque di scarico provenienti dalla località la Guarda inquinavano il rio e le zone limitrofe.

Il Comune aveva quindi installato il depuratore che, tuttavia, come previsto anche dal CTU in sede di A.T.P., non aveva eliminato lo stato di grave e pericoloso inquinamento, ma ne aveva determinato solo una riduzione. Una nuova indagine del Dipartimento di Biologia Evoluzionistica, infatti, aveva rilevato ancora la presenza di scarichi inquinanti a causa dell'inadeguatezza dell'impianto di depurazione che non rispettava la normativa vigente.

Tale perdurante situazione aveva cagionato a _____, coltivatore diretto e proprietario del fondo Vaiarano, gravi danni, poiché lo utilizzava per la propria attività agricola e agrituristica: si era trovato costretto a cancellare la propria iscrizione dall'albo regionale degli operatori agrituristici a causa dell'impossibilità di proseguire l'attività per la presenza degli scarichi a cielo aperto che gli impedivano anche di esercitare l'attività agricola di sfruttamento del fondo.

L'attore invocava la responsabilità ex art. 2043 c.c. nei confronti di Edilpianoro per aver scaricato abusivamente acque reflue urbane inquinanti nel fondo di sua proprietà e del Comune di Loiano per aver omesso di vigilare e controllare la qualità delle acque reflue scaricate dai fabbricati in località La Guarda e per aver omesso di adottare provvedimenti necessari e adeguati a inibire il predetto scarico.

Chiedeva di accertare che il fatto illecito commesso in concorso da Edilpianoro col Comune di Loiano integrava gli estremi delle fattispecie di reato di rifiuto di atti d'ufficio e di omessa denuncia ex artt. 328-361 c.p. e che gli aveva causato a un ingiusto danno patrimoniale, morale ed esistenziale di cui.

Chiedeva la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni in complessivi € 2.470.935,53 lamentando di aver patito: a) un danno patrimoniale complessivamente stimato dai consulenti di parte in € 1.470.935,53, di cui € 649.000,00 per i danni arrecati all'attività agrituristica e € 821.935,53 per i danni arrecati al patrimonio fondiario; b) un danno morale, quantificato in € 500.000,00; c) un danno esistenziale, quantificato in € 500.000,00.

Si costituiva in primo di grado unicamente il Comune di Loiano sostenendo l'infondatezza delle doglianze avversarie circa la propria inerzia.

Al contrario, il Comune si era attivato chiedendo l'intervento di A.R.P.A due mesi prima che la relazione del dipartimento dell'Università di Bologna fosse portata a sua conoscenza. Inoltre, il Comune aveva già predisposto un progetto esecutivo di depuratore della cui esistenza aveva informato la stessa A.R.P.A. inviandogliene una copia. Nel luglio del 1998, inoltre, la Polizia Municipale di Loiano aveva appurato, a seguito di un sopralluogo, che il fabbricato in via della Guarda n. 29 era sprovvisto della fossa biologica come da progetto. A seguito di ciò, il Comune aveva intimato agli Amministratori di realizzare la fossa, autorizzando i relativi lavori.

L'ente convenuto, infine, sosteneva che i ritardi nella realizzazione del depuratore erano riconducibili all'impossibilità di giungere ad una soluzione bonaria con lo stesso , che non voleva accettare la costituzione di una servitù di passaggio sul suo fondo, nonché al procedimento per accertamento tecnico preventivo, introdotto dallo stesso e accompagnato da una diffida al Comune a non modificare lo stato dei luoghi.

Con sentenza n. 1719/2011, il Tribunale di Bologna rigettava le domande di il quale proponeva appello affidandolo a quattro motivi e riproponeva le domande formulate in primo grado.

Si costituiva il Comune di Loiano chiedendo il rigetto dell'appello.

In particolare, sosteneva che il giudice avesse ritenuto solo apparentemente fondate le domande relative alla posizione di Edilpianoro. L'ente inoltre escludeva la propria condotta concorrente, non essendo né il titolare dello scarico né il suo costruttore e avendo prescritto, nella autorizzazione all'esecuzione dei lavori, il rispetto della normativa vigente. L'asserita responsabilità per condotta omissiva, poi, era del tutto smentita dalla serie di interventi posti in essere come riportati nella comparsa di primo grado.

Inoltre, sosteneva l'ente locale, non aveva dato prova dei danni asseritamene subiti, non avendo domandato l'acquisizione del fascicolo di A.t.p. né l'espletamento di una C.T.U. Le perizie di parte prodotte con la pretesa di quantificare i danni subiti, infatti, non erano dotate di efficacia probatoria.

In questo giudizio si costituiva anche Edilpianoro, rimasta contumace in primo grado, eccependo la prescrizione del diritto azionato dall'appellante e l'assenza di prove che gli scarichi inquinanti provenissero dagli edifici da essa costruiti.

All'udienza del 19.9.2017 le parti precisavano le conclusioni e il collegio assegnava i termini ex art. 190 c.p.c.

A questo punto, si esaminano la sentenza – in modo sintetico e per quanto qui rilevante – e poi i motivi di appello.

Per ragioni di omogeneità, si esaminano congiuntamente il primo e il quarto motivo e poi il secondo e il terzo motivo d'appello.

La sentenza

Il Tribunale di Bologna ha escluso una condotta concorrente del Comune, non essendo questi né il costruttore dell'insediamento né il titolare dello scarico, la cui realizzazione era stata autorizzata con la prescrizione che avvenisse conformemente alla legge.

Quanto alla prospettata condotta omissiva dell'ente, che secondo l'attore integrava le fattispecie di reato del rifiuto di atti d'ufficio e dell'omessa denuncia, il giudice ha ritenuto mancante la prova del dolo, necessaria ai fini della prova della consumazione delle fattispecie penali ex art. 42 c.p.

Ha escluso, inoltre, una condotta inerte del Comune che, al contrario, si era attivato sollecitando l'intervento di A.R.P.A., ordinando un sopralluogo della Polizia Municipale (all'esito del quale aveva

ordinato la realizzazione di opere di regolarizzazione degli scarichi) e realizzando un depuratore, sebbene con ritardo, ma a causa della condotta di ..

Quanto a Edilpianoro, il giudice, pur riconoscendone la responsabilità esclusiva in ordine ai fatti denunciati, rigettava la domanda di risarcimento non essendo stata fornita dall'attore la prova dei danni prospettati, patrimoniali e non, e nemmeno della relazione causale tra la condotta della società costruttrice e l'evento dannoso prospettato.

Il primo e il quarto motivo d'appello

Con il primo e il quarto motivo .. censura la sentenza nella parte in cui il giudice, pur riconoscendo la responsabilità di Edilpianoro nella causazione dell'evento denunciato, non l'ha condannata al risarcimento del danno ritenendo che la relativa domanda fosse priva di fondamento.

Sostiene l'appellante che le produzioni documentali, richiamate dal giudice stesso, sono idonee a dimostrare inconfutabilmente sia la riferibilità dei danni lamentati all'evento denunciato che la loro congruenza e veridicità. La perizia estimativa giurata (doc 19 A e B), in particolare, contiene la descrizione analitica di tutte le voci di danno lamentate e quantificate nell'atto introduttivo e il suo contenuto non è mai stato oggetto di una compiuta contestazione e pertanto il giudice avrebbe dovuto attribuire ad essa valore di fatto incontroverso e non più bisognoso di prova.

Il nesso di causalità tra gli sversamenti abusivi e la perdita di valore e di interesse della attività di agriturismo e agricoltura, poi, può senza dubbio integrare gli estremi del fatto notorio rimesso al prudente apprezzamento del giudice con esonero della parte dall'onere probatorio.

La Corte ritiene che le doglianze in esame siano fondate.

Il Tribunale ha accertato l'esistenza dell'evento lesivo, l'ha riferito alla condotta colposa di Edilpianoro e la decisione sul punto non è stata oggetto di appello incidentale da parte di quest'ultima, né la correttezza della riconosciuta responsabilità dell'impresa costruttrice – sebbene non seguita da pronuncia di condanna – è revocata in dubbio dalle contestazioni in questa sede svolte dall'appellata.

La società costruttrice, infatti, rimasta contumace in primo grado, costituendosi in questo grado ha sostenuto che non vi fosse la prova che gli scarichi provenissero dagli edifici da essa realizzati, ma non ha specificamente censurato la sentenza sul punto, né ha proposto appello incidentale.

Nella comparsa conclusionale, poi, ha tardivamente allegato ulteriori circostanze di fatto nuove (affermando che il danno lamentato dall'appellante si era verificato prima che Edilpianoro realizzasse le costruzioni site in località la Guarda) di cui, essendo inammissibili, non si terrà conto.

Sulla condotta illecita di Edilpianoro, peraltro, la sentenza è condivisibilmente argomentata avendo il primo giudice accertato che le risultanze dei rilievi segnalavano in modo inconfutabile la prioritaria responsabilità di Edilpianoro, atteso che il fondo attoreo era da tempo interessato da cospicui versamenti di liquami che provenivano dal soprastante insediamento, realizzato da tale società senza attenersi alle prescrizioni ricevute in sede amministrativa e senza munirsi della necessaria autorizzazione allo scarico.

Quanto alla correttezza del capo della pronuncia in esame, è illuminante riportare gli esiti delle risultanze istruttorie su cui la decisione si basa.

Dalla relazione tecnica realizzata in sede di A.T.P., ritualmente depositata in primo grado da (doc. 15), emerge in modo inequivocabile che il fondo Vaiarano di proprietà dell'appellante era interessato dal continuo sversamento di liquami urbani fortemente inquinanti provenienti dall'insediamento La Guarda, denunciati per la prima volta con lettera del 4.4.1998 e, come si vedrà, solo parzialmente risolti nel 2001. Ad analoghe conclusioni sono giunti sia i tecnici di A.R.P.A., sia gli analisti del Dipartimento di Biologia Sperimentale dell'Università di Bologna incaricati dall'appellante stesso (doc. n. 7-16).

Ancora, in sede di A.T.P. è stato accertato che i due rami della fognatura che raccoglievano gli scarichi civili della località la Guarda, erano convogliati in un'unica tubazione che versava nel Rio della Vecchia-Rio dei Sodi e quest'ultimo attraversava il fondo Vaiarano. Le indagini fisiche e microbiologiche delle acque di scarico di origine civile, eseguite in loco e in laboratorio, hanno certificato inequivocabilmente l'inquinamento chimico e microbiologico del corso d'acqua.

I rilievi di A.R.P.A. hanno accertato l'immissione quotidiana nel rio di rilevanti volumi di liquami insufficientemente trattati che trasferivano all'ambiente quantità non trascurabili di sostanze inquinanti. Tale situazione, ha rilevato l'Agenzia (nella relazione prot. 3719/1998 allegata alla CTU), determinava *"un peso ambientale costante distribuito sul territorio della frazione con emergenze locali nei singoli punti di immissione, in particolare, nei punti di scarico delle due reti fognarie comunali, nei quali si determinano anche problemi di carattere igienico-sanitario"*. Nella stessa relazione, A.R.P.A. ha evidenziato che *"l'attuale condizione possa essere decisamente migliorata dalla costruzione e attivazione del previsto impianto di depurazione ... Per contro, si ritiene parimenti che senza un'opera, per quanto complessa, di estensione delle attuali reti fognarie, con la raccolta ed intercettazione degli scarichi diffusi, non potrà completarsi il risanamento ambientale della frazione"*.

Si legge, inoltre, nella perizia eseguita dall'Università che nel corso dei campionamenti, effettuati dagli analisti, le acque del rio che attraversa il fondo Vaiarano si presentavano torbide, maleodoranti e con presenza di schiuma. È stata inoltre accertata, tra gli altri agenti inquinanti, la presenza di un'elevata

carica batterica espressa dai coliformi totali e fecali che permetteva di individuare negli scarichi civili la sicura sorgente della contaminazione. Inoltre, il rapporto fra coliformi fecali e streptococchi fecali ha consentito ai tecnici di accertare una sicura contaminazione fecale umana. La qualità idrica fortemente alterata, ha pertanto indotto gli analisti a reputare assolutamente necessari interventi di depurazione.

Confermata la condotta illecita e la responsabilità di Edilpianoro ex art. 2043 c.c. (quella del Comune è oggetto degli altri motivi di appello), ritiene la Corte che le censure dell'appellante siano fondate anche con riferimento al mancato riconoscimento dei danni conseguenza e alla conseguente mancata condanna al risarcimento dei medesimi.

La Corte ritiene, infatti, che una così grave situazione di inquinamento e di degrado ambientale come quella descritta abbia senz'altro causato, alla luce dei dati di comune esperienza, effetti pregiudizievoli sia al diritto di proprietà dell'appellante sugli immobili – sul presupposto dell'utilità normalmente conseguibile nell'esercizio delle facoltà di godimento e di disponibilità del bene insite nel diritto dominicale – sia all'attività imprenditoriale (agricola e agrituristica) dal medesimo pacificamente svolta sul fondo Vaiarano, diminuendo il valore di entrambi.

Occorre, a questo punto, esaminare e liquidare i danni.

Esclusa la sussistenza di danni non patrimoniali, non configurandosi alcuna ipotesi di cui all'art. 2059 c.c., la pretesa risarcitoria non è provata nell'elevata misura indicata dall'appellante e la Corte ritiene di liquidare i danni, essendone certa la sussistenza, in via equitativa ex art 1226 c.c., nella complessiva somma di € 100.000 – valutata all'attualità e in essa compresa la rivalutazione monetaria dalla data dei fatti e gli interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dalle SU della Corte di Cassazione nella sentenza n. 1712/1995, trattandosi di debito di valore, e stimata nell'importo globale secondo Cass. Civ. 8721/17 – in base ai parametri che si andranno a esplicitare e anche tenendo conto dell'incontestato fatto che nella stessa area erano in corso i lavori per la realizzazione della Alta Velocità nel tratto Bologna-Firenze (doc. 23 Comune).

La predetta liquidazione tiene conto delle seguenti circostanze:

- per la lesione del diritto di proprietà sugli immobili, della consistenza del compendio immobiliare come descritto nella perizia di parte (doc.19 b), incontestata nella parte descrittiva dei singoli cespiti immobiliari e asseverata davanti alla cancelleria del Tribunale di Bologna in data 27.4.2005, dalla quale risulta che _____, era all'epoca dei fatti proprietario di un complesso immobiliare costituito da n. 15 cespiti in parte destinati ad uso civile abitazione, in parte ad uso abitazione rurale, in parte trattandosi di fabbricati rurali destinati a ricovero attrezzi e deposito prodotti agricoli, oltre a terreni

agricoli coltivati (si escludono dalla liquidazione i primi 3 cespiti descritti nella perizia, perché venduti prima del 4.4.1998, data della prima denuncia al Comune dei fatti di cui è causa, non essendo nota la situazione dei luoghi precedente a tale epoca, talché non è apprezzabile che avessero subito un deprezzamento per i fatti di cui è causa);

- per i danni subiti dall'attività imprenditoriale dell'appellante, della relativa perizia (doc. 19 a) da cui risulta che per il biennio 95-97 detta attività subì una forte contrazione dei guadagni e nel 1997 cessò;
- per entrambe le voci di danno, del lungo periodo in cui il fenomeno si protrasse nell'intensità massima (gli sversamenti di liquami durarono, per lo meno, dall'aprile del 1998 sino alla fine del 2001, momento in cui fu ultimato il depuratore che limitò, senza risolvere del tutto, la situazione di grave inquinamento) e del fatto che lo stesso non fu mai eliminato completamente.

Il secondo e il terzo motivo d'appello

Con il secondo e terzo motivo d'appello, censura la sentenza nella parte in cui il giudice ha escluso sia una condotta concorrente del Comune che un'omessa vigilanza da parte di quest'ultimo.

Infatti, secondo l'appellante, se da un lato le concessioni rilasciate dal Comune contenevano la prescrizione di rispettare la normativa in tema di scarico delle acque, dall'altro ordinavano al titolare della concessione di chiedere al Comune l'allacciamento degli scarichi fognari alla fognatura stradale comunale. Ciononostante, l'insediamento abitativo fu compiutamente portato a termine con scarichi privi di autorizzazione, senza regolare allacciamento alla rete fognaria e, anzi, con scarichi a cielo aperto, che andavano a riversarsi sul fondo Vaiarano. La mancata richiesta di allaccio, dunque, secondo l'appellante, lascia ritenere che il Comune fosse a conoscenza della presenza di scarichi non a norma di legge. E nonostante ciò, l'ente non si attivò tempestivamente per rimediare alla situazione, come conferma il fatto che già nel febbraio del '98, prima della denuncia di , erano in corso trattative con l'Impresa Sazzini per la posa di un depuratore nella località interessata dagli sversamenti.

Il Collegio ritiene le doglianze fondate.

Il Comune di Loiano, infatti, ha tenuto una condotta negligente che ha concorso a determinare i danni cagionati dagli sversamenti di cui è causa.

Come affermato condivisibilmente dall'appellante, le concessioni edilizie rilasciate dal Comune (docc. 2 e 3 di parte appellata) prescrivevano in capo al titolare delle stesse di chiedere all'ente l'allacciamento degli scarichi fognari alla fognatura stradale comunale prima di iniziare i lavori. Non risulta, invece, che tale richiesta sia stata inoltrata, né che l'ente territoriale abbia svolto alcun tipo di accertamento atto a verificare sia il motivo di tale mancata richiesta, nonostante gli insediamenti

residenziali fossero stati realizzati, sia le concrete modalità di smaltimento adottate dal costruttore per le acque reflue urbane provenienti dai fabbricati della località La Guarda.

Non solo: la condotta tenuta dal Comune dopo essere venuto a conoscenza degli sversamenti abusivi, fu inadeguata, intempestiva ed inefficace rispetto all'acclarata situazione di perdurante pericolosità per l'ambiente e le persone.

La denuncia di _____ del 4.4.1998, infatti, essendo accompagnata dalla relazione realizzata dall'Università, era di per sé idonea a far comprendere la gravità della situazione ambientale e sanitaria determinata dagli scarichi. Nonostante ciò, il Comune non adottò alcuna misura interdittiva atta a interrompere con effetto immediato il flusso continuativo di liquami che inquinava massivamente il corso d'acqua e i terreni limitrofi. Risulta infatti che tale situazione sia perdurata fino alla realizzazione del depuratore, ultimata solo nel 2001.

Peraltro, nel 2004, l'appellante commissionò all'Università di Bologna un'ulteriore analisi delle acque del rio (doc. 16), da cui emerse un inadeguato trattamento delle acque urbane da parte dell'impianto di depurazione che non rispettava la normativa vigente. Da qui l'inidoneità della condotta dell'ente, già del tutto intempestiva, avendo il Comune solo contenuto il problema senza averlo risolto del tutto per non essersi fatto carico della problematica complessiva degli impianti fognari della zona, come segnalato dall'A.R.P.A. sin dal settembre 1998 nella relazione prot. 3719/1998 allegata alla CTU sopra ampiamente riportata.

Né sono condivisibili le difese sul punto espresse dall'ente il quale vorrebbe attribuire la causa del ritardo nell'installazione dell'impianto di depurazione allo stesso _____ che non acconsentì alla costituzione di una servitù di passaggio sul proprio fondo per la fognatura a servizio del depuratore non essendo, questi, danneggiato dallo sversamento, in alcun modo obbligato a sopportare tale servitù.

In conclusione, l'appello è meritevole di accoglimento e, in conseguenza, devono condannarsi le parti appellate al pagamento in favore di _____ della somma sopra liquidata (comprensiva dell'equivalente monetario del danno rivalutato ad oggi e del danno da ritardo), oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione sino al saldo, in forza del principio secondo il quale i debiti di valore, quando sono accertati e liquidati giudizialmente, assumono la natura di debiti di valuta.

Le spese processuali

Le spese di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate in dispositivo, ai sensi del D.M. 127/2004 per il giudizio di primo grado e ai sensi del D.M. 55/2014 per il

presente giudizio di appello, tenuto conto del *decisum*, del tasso di difficoltà della causa, dei parametri tutti indicati nei citati decreti e dell'attività effettivamente svolta.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:

- in accoglimento dell'appello, condanna il Comune di Loiano e Edilpianoro S.p.a., in solido, al pagamento in favore di _____ della somma di € 100.000,00 oltre agli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo e alla rifusione delle spese processuali del primo grado che liquida in € 10.000 oltre IVA, CPA e spese forfettarie e quelle del presente grado che liquida in € 9.000, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.

Così deciso dalla seconda sezione civile della Corte d'Appello di Bologna il giorno 17.4.2018.

Il Consigliere estensore
dott.ssa Bianca Maria Gaudio

Il Presidente
dott.ssa Maria Cristina Salvadori

COMUNE di LOIANO

(Città Metropolitana di Bologna)

Verbale n. 52 del 17 luglio 2019

Oggi 17 luglio 2019 il Revisore Unico del Comune di Loiano ha redatto il presente verbale, avente ad oggetto la formulazione del proprio

Parere sul riconoscimento del debito fuori bilancio, delibera di Consiglio Comunale n. 54 del 25/06/2019

PREMESSO

che l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 prevede che gli enti riconoscano con deliberazione consiliare la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

.... omissis

VISTA

la sentenza n. 1461/2018 emessa dalla Corte d'Appello di Bologna nella causa civile promossa dal sig. _____ iscritta al n. R.G. 2093/2016 con la quale sono stati condannati il Comune di Loiano (BO) ed Edilpianoro Spa in solido al pagamento della somma di € 100.000,00 oltre a spese per complessivi € 19.000,00 oltre a Cpa e IVA;

CONSIDERATO che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;

- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- la documentazione acquisita agli atti dell'ufficio;
- il parere del responsabile del servizio finanziario rilasciato ai sensi dell'art. 153, comma 4, del D.Lgs. n. 267/00;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE


al riconoscimento e relativo finanziamento di tali debiti fuori bilancio.

INVITA

- a) l'Ente, qualora non sia già stato fatto, affinché vengano compiute le verifiche necessarie ad accertare eventuali responsabilità e siano effettuate le conseguenti azioni di rivalsa;
- b) il Responsabile dei Servizi Generali dell'Ente, ai sensi dell'art. 23 della legge 27.12.2002, n. 289, a trasmettere la deliberazione consiliare di riconoscimento di debiti fuori bilancio e gli atti ad essa allegati alla Corte dei Conti, Procura Regionale dell'Emilia Romagna.
- c) a trasmettere copia del presente verbale al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale, al Sindaco, al Dirigente del Servizio Legale ed al Dirigente del Settore Finanziario

Il Revisore Unico del Comune di Loiano (BO)

Dott. Vincenzo Adinolfi






Loiano, 30 luglio 2019

Oggetto: dichiarazione di voto "Riconoscimento debito fuori Bilancio ai sensi della sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 146/2018"

Il Debito fuori Bilancio che votiamo oggi e che graverà sulle spalle dei cittadini per oltre 60.000 euro, nasce alla fine degli anni '90 a causa di una *condotta inadeguata, intempestiva ed inefficace* del Comune (cit. sentenza).

La prima denuncia del sig _____ risale infatti al 1998 e nessuna delle Amministrazioni e tecnici di quegli anni hanno impedito l'azione legale che ha portato al risultato odierno. Le responsabilità tecniche, amministrative e politiche di questa condotta sono facilmente ricostruibili ed auspichiamo che l'Ente si faccia presto promotore delle adeguate azioni di rivalsa.

Auspiciando ovviamente che il terzo grado di giudizio ribalti questa sentenza, lasciamo alla Maggioranza la responsabilità di approvare questo Debito con cui non vogliamo avere nessun tipo di collegamento ed anzi, chiediamo di fare chiarezza sugli ambiti di responsabilità di chi ha gestito negli anni tutta la vicenda.

Danilo Zappaterra
Capogruppo
Loiano Impegno Comune


COMUNE DI LOIANO
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 54 del 30/07/2019

OGGETTO:

RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA N. 1461/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

FIRMATO
IL SINDACO
MORGANTI FABRIZIO

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE
ROSSETTI CINZIA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).